



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

**RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
SANDBOX NORMATIVE”**

Ecc.mi Capitani Reggenti,

Ill.mi Consiglieri,

il presente decreto delegato norma l'istituto della Sandbox Normativa quale strumento normativo flessibile e competitivo per promuovere e sostenere lo sviluppo innovativo del comparto economico sammarinese e rispondere alle esigenze di tutela dei consumatori, della concorrenza, della stabilità del mercato e degli interessi dell'Amministrazione al fine di poter sviluppare e possibilmente lanciare sul mercato prodotti e/o servizi innovativi.

L'obiettivo è quello di dare, attraverso specifici decreti delegati e regolamenti “Sandbox”, la possibilità di poter prevedere nuove disposizioni ed ottenere una sospensione temporanea della normativa con lo scopo di investire su un progetto senza il rischio che questo sia rallentato da una pesante regolamentazione e poter utilizzare i risultati della sperimentazione del progetto pilota, come base per una eventuale riforma della legislazione.

Nello specifico, il presente testo normativo è così articolato:

l'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità della norma, ovvero, è finalizzata a disciplinare le modalità di svolgimento di attività utili alla realizzazione di progetti pilota volti allo sviluppo innovativo del comparto economico.

L'articolo 2 prevede un'autorizzazione ad hoc per i progetti pilota non superiore a ventiquattro mesi. Il potere autorizzativo per l'avvio di tali progetti spetta al Congresso di Stato, il quale emanerà appositi decreti delegati e regolamenti “Sandbox”. Il Congresso di Stato ha facoltà di imporre limiti e condizioni per la realizzazione del progetto, nonché di disporre obblighi per il promotore del progetto. Nel caso in cui il Congresso di Stato conceda un'autorizzazione con una durata temporale inferiore ai ventiquattro mesi, il soggetto promotore ha facoltà di richiedere una proroga del progetto sperimentale, con istanza motivata, entro i ventiquattro mesi.

Di seguito, all'articolo 3, si prevedono i requisiti dei decreti delegati e regolamenti “Sandbox”: possono prevedere disposizioni nuove o in deroga alle normative o disposizioni vigenti e hanno una validità pari alla sperimentazione del progetto pilota e comunque non superiore a ventiquattro mesi. Dopo i ventiquattro mesi i decreti delegati e regolamenti “Sandbox” potranno essere convertiti in norme nazionali, secondo gli ordinari iter legislativi normativamente previsti. Non può essere disposta in nessun caso la deroga di disposizioni a tutela della salute, dell'ambiente, dei beni culturali e paesaggistici, disposizioni a tutela del lavoro e le disposizioni in materia penale non possono, in nessun caso, essere derogate. Non possono essere violati o elusi i vincoli inderogabili derivanti da obblighi internazionali.

Al fine di fare una scrematura dei progetti ed evitare di impegnare da subito il Congresso di Stato, all'articolo 4, viene istituito il Comitato d'Esame per la valutazione tecnica dei progetti. Il Comitato d'esame presenta al Congresso di Stato una relazione annuale sullo stato di avanzamento e sui



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

risultati del progetto o dei progetti autorizzati ivi comprese le richieste di implementazione, di deroga o di esenzione normativa o procedurale richieste ai fini del celere e sicuro sviluppo dell'attività di sperimentazione.

L'articolo 5 prevede i requisiti dei soggetti promotori. Al comma 3, in deroga a quanto disposto nei commi 1 e 2, si prevede che il progetto pilota possa essere promosso anche dal Congresso di Stato ed, in tal caso, si applica direttamente la procedura di cui al comma 9 dell'articolo 8, ovvero, viene nominato da subito un team di lavoro per la fase di sperimentazione.

L'articolo 6 delinea i requisiti del progetto pilota.

Nell'articolo 7 vengono individuati i requisiti dell'istanza che dovrà essere presentata alla Segreteria di Stato per l'Industria, l'artigianato e il commercio, per il tramite dell'UAE, dai soggetti promotori che intendano avviare un progetto pilota. Nell'istanza oltre alle informazioni del promotore è fondamentale, nel caso in cui venga individuato da quest'ultimo, l'indicazione delle informazioni del responsabile del progetto.

L'articolo 8 definisce le procedure per l'autorizzazione. L'attività istruttoria delle istanze spetta al Comitato D'Esame, il quale svolge inizialmente un'analisi dei requisiti formali dell'istanza ed un'analisi preliminare di ammissibilità del progetto entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza; il termine dei trenta giorni può essere interrotto in caso di richiesta all'istante, da parte del Comitato d'Esame, di chiarimenti o integrazioni. In caso di interruzione dell'istruttoria, il termine decorre nuovamente dalla ricezione degli elementi richiesti o dalla scadenza del termine assegnato per la risposta, e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di prima presentazione dell'istanza. La mancata trasmissione dei chiarimenti e delle integrazioni da parte dell'istante, nel termine indicato, comporta il rigetto della domanda. All'esito dell'attività, il Comitato d'Esame redige una relazione contenente un proprio giudizio in ordine al possibile accoglimento o meno dell'istanza. Il Congresso di Stato, qualora ritenga il progetto meritevole di accoglimento, autorizza a procedere alla fase successiva di analisi approfondita da parte del Comitato d'Esame. L'attività di analisi approfondita varierà in base al tipo di progetto e potrà avere durata variabile a seconda delle caratteristiche dei progetti, ma comunque non superiore a tre mesi, ed anche in questa fase la mancata trasmissione delle informazioni da parte dell'istante, nel termine indicato per la risposta, comporta il rigetto della domanda. Il Comitato, a seguito dell'attività, presenterà una relazione al Congresso di Stato ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di avvio del progetto. Il Congresso di Stato valuta il progetto pilota sulla base della relazione del Comitato d'Esame, di ulteriori elementi eventualmente in suo possesso e della sua compatibilità con le esigenze economico-sociali della Repubblica ed, in caso di valutazione positiva, autorizza mediante delibera. A seguito dell'autorizzazione il Comitato d'Esame nomina il team di lavoro per la fase di sperimentazione mentre il promotore, ai fini della prosecuzione del progetto, è tenuto a pagare una tassa pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) annui non frazionabili, a supporto dell'attività di affiancamento in capo all'amministrazione.

All'articolo 9 viene prevista la sperimentazione del progetto, a seguito della delibera di autorizzazione di avvio del progetto da parte del Congresso di Stato. Nella fase di sperimentazione il promotore del progetto pilota deve inviare almeno una volta ogni sei mesi al Comitato d'Esame un rapporto sullo stato di avanzamento delle sperimentazioni e, laddove l'attività di sperimentazione



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

coinvolga soggetti terzi, ha l'obbligo di informare questi ultimi circa il carattere sperimentale dell'attività svolta o del servizio o prodotto reso. Inoltre, il promotore ha l'obbligo di rispettare tutte le indicazioni fornite dal Comitato d'Esame anche in corso di sperimentazione.

La sperimentazione cessa alla scadenza del periodo autorizzato. Al termine della sperimentazione il Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, anche sulla base delle relazioni del Comitato d'Esame, a seguito delle evidenze comunicate dal soggetto promotore, relaziona al Congresso di Stato ed al Consiglio Grande e Generale sui risultati dei decreti delegati e regolamenti "Sandbox" anche al fine dell'eventuale conversione normativa.

L'articolo 10 prevede l'attività di monitoraggio, la quale spetta al Comitato d'Esame. Il monitoraggio si basa anche sugli indicatori di monitoraggio definiti al momento dell'autorizzazione. Gli indicatori di monitoraggio potranno essere modificati in accordo tra il Comitato d'Esame e il soggetto promotore nel corso della sperimentazione laddove ciò si renda necessario. Il Comitato d'Esame, per comprovate esigenze di interesse nazionale, ha facoltà di modificare o integrare i predetti indicatori. Durante l'attività di monitoraggio il Comitato ha facoltà di disporre e richiedere misure di controllo rafforzate.

All'articolo 11 si precisa che la responsabilità civile è in capo al promotore rimanendo salvo il diritto di rivalsa del medesimo nei confronti di altri soggetti partecipanti al progetto.

L'articolo 12 prevede il caso in cui ci siano incidenti nell'ambito della sperimentazione: i promotori devono informare il Comitato d'Esame entro 24 ore, a partire dal momento in cui vengono a conoscenza dell'evento. Ogniqualvolta incidenti o inconvenienti provochino danni rilevanti, il Comitato d'Esame analizza le circostanze dell'accaduto e trasmette al Congresso di Stato una relazione tecnica in merito allo stato degli spazi fisici, degli impianti, delle reti e dei sistemi e degli altri elementi rilevanti utilizzati da parte del promotore delle prove.

L'articolo 13 dispone le sanzioni amministrative pecuniarie.

Infine, l'articolo 14 prevede che le disposizioni del decreto delegato saranno efficaci dal 1° ottobre 2024.

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Colleghi,

nell'evidenziare come tale intervento normativo costituisca un'opportunità per la Repubblica di San Marino, confido che trovi favorevole accoglimento.


Il Segretario di Stato
Rossano Fabbri

